

**REGOLAMENTO (UE) 2015/870 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2015****che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per attuare alcune risoluzioni adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (3-14 marzo 2013), di seguito la «convenzione», è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> e aggiungerne altre.
- (2) In particolare, in linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, dovrebbero essere inserite disposizioni appositamente destinate a semplificare la circolazione transfrontaliera di strumenti musicali a fini non commerciali.
- (3) Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 865/2006, in combinato disposto con il regolamento d'esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione <sup>(3)</sup>, si riscontra che alcune disposizioni dovrebbero essere modificate per garantire un'attuazione armonizzata ed efficace all'interno dell'Unione. Ciò vale, in particolare, per la prima introduzione nell'Unione dei trofei di caccia degli esemplari di alcune specie o popolazioni che figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, riguardo alle quali si teme che il commercio di trofei di caccia non possa essere sostenibile oppure vi sono indizi dell'esistenza di un commercio illegale significativo. In tali casi, è necessario un controllo più rigoroso delle importazioni nell'Unione e non dovrebbe pertanto applicarsi la deroga per gli oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 865/2006 si è anche desunta la necessità di chiarire che gli Stati membri non dovrebbero rilasciare licenze di importazione se la domanda non è suffragata da informazioni soddisfacenti da parte del paese esportatore o riesportatore circa la legalità degli esemplari da importare nell'UE.
- (4) Nella sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, le opere di riferimento per la nomenclatura sono state aggiornate. Tali opere sono utilizzate per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. È pertanto opportuno riprodurre tali modifiche nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- (5) Il regolamento (CE) n. 865/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Poiché detto regolamento deve essere utilizzato in combinato disposto con il regolamento d'esecuzione (UE) n. 792/2012, è importante che entrambi si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche.
- (8) Il regolamento (UE) 2015/56 della Commissione <sup>(4)</sup> è stato adottato senza che sia stato prima sottoposto, allo stato di progetto, al controllo del Consiglio. Per ovviare a questa omissione la Commissione abroga il regolamento (UE) 2015/56 e lo sostituisce con il presente regolamento, il cui progetto è stato sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli atti adottati a norma del regolamento (UE) 2015/56 rimangono validi,

<sup>(1)</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GUL 166 del 19.6.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GUL 242 del 7.9.2012, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/56 della Commissione, del 15 gennaio 2015, che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GUL 10 del 16.1.2015, pag. 1).

